




ROMA CAPITALE

23 APR 2014



ORDINANZA DEL SINDACO N.

DEL

N. 65 23 APR. 2014

Stagione balneare anno 2014. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale

IL SINDACO

Visto:
Il Presidente del Municipio
Roma X
Andrea Tassone

Visto:
Il Direttore del Municipio
Roma X
Claudio Saccotelli

Visto:
Il Direttore Ambiente e
Territorio del Municipio
Roma X
Paolo Cafaggi

Premesso che è necessario disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Roma Capitale;

vista la Legge 31 marzo 1998, n° 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista Legge 5 febbraio 1992, n° 104 contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

vista la Legge n° 286 del 24.11.2006 e la Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

vista la D.G.R. Lazio n° 2816 del 25 maggio 1999 di subdelega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi;

vista la D.G.R. Lazio n° 1161 del 30 luglio 2001, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della Legge Regionale 6 agosto, n° 14. Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25 maggio 1999, n° 2816, in materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazione turistico - ricreative";

vista la Legge della Regione Lazio n.13 del 06.08.2007, riguardante l'organizzazione del sistema turistico laziale;

viste le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

visto l'art. 254 della L. n. 296 del 27.12.2006;

visti gli artt. 17 - 28 - 30 -68 - 81 -1161 - 1164 - 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 224 del relativo Regolamento di esecuzione;

vista la Normativa ed i Regolamenti vigenti in materia;

vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011;

ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma, che, con propria Ordinanza, provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, la disciplina dell'uso degli arenili secondo le seguenti disposizioni:

Art. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare 2014 inizia l' 1 Maggio e termina il 30 Settembre.

In ossequio alla normativa ed ai Regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, può essere autorizzato a rimanere aperto oltre il periodo suddetto - 1 Maggio - 30 settembre 2014 - nel rispetto delle norme poste a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

In ogni caso, al di fuori dei periodi autorizzati, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica bilingue (italiano – inglese) recante: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio".

E' comunque fatto obbligo di garantire, nei giorni di apertura, apposito servizio a tutela dell'incolumità pubblica e dei beni presenti sulla spiaggia.

Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 21/2006, possono essere attive secondo le modalità previste dalla deliberazione C.C. n. 35/2010.

Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo dovranno ottenere apposita autorizzazione dal competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale.

Art. 2

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti balneari e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato**:

- a) Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall'ambito delle concessioni demaniali marittime in corso di validità, ovvero dei servizi connessi alla balneazione affidati, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale;
- b) Esercitare attività di commercio ambulante sia in forma fissa che itinerante, pubblicità e attività promozionali sulle aree demaniali marittime;
- c) Transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per

quelli adibiti a servizi di Polizia e soccorso e a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare ed agli stabilimenti;

- d) Collocare tende e roulotte, camper e simili nelle spiagge libere al pubblico uso;
- e) Laddove è consentito, il pre-posizionamento di ombrelloni; questi dovranno essere collocati mantenendo la distanza minima di metri 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,50;
- f) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all'uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché i cani di ausilio ai non vedenti. Sono, altresì, esclusi dal divieto i cani, condotti in zone appositamente attrezzate dai concessionari di stabilimenti balneari e destinate agli animali, realizzate in conformità alla normativa di carattere sanitario ed altre eventuali prescrizioni, dettate dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio;
- g) Organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali che in mare, senza specifica autorizzazione del Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale e della Capitaneria di Porto – Circondario Marittimo di Roma;
- h) Compiere atti o giochi che possano costituire pericolo e arrecare molestie ai bagnanti, sempreché non avvengano negli spazi a tal fine destinati con specifico provvedimento autorizzativo del Municipio X di Roma Capitale;
- i) Accendere fuochi o fornelli, ad eccezione degli ambienti adibiti regolarmente a cucina;
- j) Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulle spiagge o in mare;
- k) Ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 mt dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche od altro, salvo quelli di salvataggio e le attrezzature per l'accesso al mare dei disabili; nel caso in cui l'arenile abbia estensione minore di 15 mt, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve esser inferiore ad un terzo della profondità; tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;
- l) Stendere o tinteggiare reti, pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- m) Esercitare l'attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto, se non nei limiti e con le modalità previste al Capo V, art. 12 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 32/2013 della Capitaneria di Porto di Roma; è, altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l'attrezzatura aperta al vento, nonché di utilizzare le predette aree per attività diverse da quelle sopra citate;

- n) Sulle spiagge ed in genere sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione balneare, lasciare natanti in sosta, ancorarli, depositarli, anche temporaneamente, al di fuori delle aree a ciò eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- o) Lasciare, dopo le h 20.00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere;
- p) Tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora (radio, lettori cd e dvd e similari);
- q) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi fra la linea di battigia ed una linea parallela posta a mt. 1.500 con qualsiasi tipo di aeromobile ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- r) Effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non comunicati e preventivamente autorizzati, salvo gli spostamenti di sabbia per livellamento stagionale;
- s) Alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
- t) Campeggiare, o pernottare, anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo.

Per la disciplina dell'atterraggio e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e sulle spiagge libere, si rinvia a quanto appositamente disposto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Art. 3

ORARIO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

L'orario di apertura degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilito dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo preventivo provvedimento autorizzativo, in base alla legge ed ai regolamenti vigenti; è vietato l'uso delle cabine al fine del pernottamento.

L'eventuale apertura al di fuori di tale orario può essere effettuata solo su espressa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale.

Oltre l'orario di apertura degli stabilimenti è vietato l'utilizzo della spiaggia con attrezzature quali sdraio, lettini ed ombrelloni, salvo il caso di iniziative preventivamente autorizzate dal predetto Ufficio Demanio Marittimo.

Art. 4

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio, nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario Marittimo di Roma, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio, nonché l'uso degli specchi acquei.

Prima dell'apertura i concessionari/gestori devono:

1. Essere muniti di tutte le licenze/autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
2. Assicurarci che tutti gli impianti, servizi e attrezzature siano in perfetta efficienza;

3. Predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto - Circondario Marittimo di Roma;
4. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza Sindacale, nonché le tariffe applicate per i servizi resi esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti;
5. Essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma;
6. Delimitare l'arenile in concessione con materiali che non costituiscano pericolo per alcuno. E' vietato l'uso di filo spinato e o di materiale che possa limitare la visuale. Le delimitazioni del confine laterale delle aree in concessione sull'arenile non possono avere altezza superiore a cm. 90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 mt dalla battigia;
7. Apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica in due lingue (italiano, inglese) di dimensioni minime 40 cm x 50 cm, con la seguente dicitura "L'accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 mt destinati al libero transito anche ai fini della balneazione";
8. Lasciare sempre libera la fascia di 5 mt dalla battigia allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
9. Garantire che il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e, in ogni caso, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, nonché delle prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1161/2001 ed eventuali norme successive.

Le prescrizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche agli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale

Art. 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

I concessionari sulle aree di titolarità devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Gli stessi, per le aree di propria competenza, dovranno apporre, ove necessario, apposito cartello di aree non balneabili.

Art. 6 SPIAGGE LIBERE

L'organizzazione del servizio di assistenza, di salvataggio e la delimitazione delle acque nelle aree lasciate alla libera fruibilità è a carico degli affidatari dei servizi connessi alla balneazione, che provvederanno osservando le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ed in quelle della Capitaneria di Porto - Circondario Marittimo di Roma.

Sulle spiagge libere i cui servizi alla balneazione non sono affidati, provvede il Municipio X di Roma Capitale.

Art. 7
LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

E' obbligo per i titolari di stabilimenti balneari di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella relativa concessione, anche al fine della balneazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, lett. k) della presente Ordinanza. A tal fine i gestori degli stabilimenti balneari dovranno apporre visibilmente la cartellonistica prevista dal punto 7 del precedente art. 4.

Art. 8
ACCESSO PER I DISABILI

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare dei soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari e gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale potranno, altresì, predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, ovvero in affidamento, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio, ovvero nell'atto di affidamento. Detti percorsi, nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Agli effetti della presente Ordinanza, tra gli stabilimenti balneari si intendono compresi anche i gruppi di cabine situati su aree demaniali, o su zone ad esse contigue, al servizio della collettività (enti, collegi, alberghi, associazioni, campeggi, colonie)

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle eventuali concessioni rilasciate per l'attività di "spiaggia libera attrezzata", per le quali non è consentita l'occupazione permanente dell'arenile con attrezzature balneari (sdraio, ombrelloni). Le stesse attrezzature devono essere posizionate su richiesta dei bagnanti; dopo l'avvenuto noleggio sarà cura del noleggiatore rimuoverle.

I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca reato, ed in tal caso saranno perseguiti per le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento - verranno sanzionati ai sensi degli artt. n. 1161 - 1164 - 1174 del Codice della Navigazione nei casi ivi previsti, nonché negli altri casi ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 nella misura minima di € 50,00 (cinquanta/00) e nella misura massima di € 300,00 (trecento/00).

I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.

Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare la presente Ordinanza.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita eventualmente incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'uso degli arenili.

Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari contrari alle disposizioni della presente ordinanza daranno luogo alle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - Decadenza dalla concessione.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudice



Il Sindaco

Prof. Ignazio R. Marino

